Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

del 2 novembre 1994 (Stato 1° giugno 2011)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 1991 $^{\rm l}$ sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA),

ordina:

Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione Sezione 1: Disposizione generale²

Art. 13

Sono accordate indennità⁴ se:

- a. il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata;
- le misure sono necessarie nel pubblico interesse, nonché coordinate con i pubblici interessi di altri settori;
- c. le misure si basano su una pianificazione razionale;
- d. le misure soddisfano le esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- e. sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale;
- f. la manutenzione successiva è garantita.

RU 1994 2502

- 1 RS 721 100
- Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
- Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).
- Nuova espr. giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 2:5 Misure

Art. 2⁶ Indennità per opere d'ingegneria idraulica

¹ Le indennità per le opere d'ingegneria idraulica e per l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
- ² Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:
 - a. costano più di 5 milioni di franchi;
 - b. interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
 - c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
 - d. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
 - e. non erano prevedibili.
- ³ I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:
 - a. al potenziale di pericolo e di danno;
 - b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
 - c. all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.
- ⁴ Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.
- ⁵ Non è accordata alcuna indennità per:
 - a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo;
 - b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

Nuovo testo giusta il n. 12 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 649).

Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli

Art. 37

Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità⁸

Art. 49 Domanda

- ¹ Il Cantone inoltra la domanda di indennità globali all'Ufficio federale.
- ² La domanda deve contenere informazioni concernenti:
 - a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
 - le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
 - c. l'efficacia delle misure.
- ³ Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.

Art. 5¹⁰ Accordo programmatico

- ¹ L'Ufficio federale stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.
- ² Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:
 - a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
 - b. la prestazione del Cantone;
 - c. i sussidi della Confederazione:
 - d. il controlling.
- ³ L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.
- ⁴ L'Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.
- Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, con veffetto dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).
- Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 6¹¹ Pagamento

Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

Art. 7¹² Rendicontazione e controllo

- ¹ Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sull'impiego delle indennità e degli aiuti finanziari globali.
- ² L'Ufficio federale controlla a campione:
 - a. l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
 - b. l'impiego dei sussidi federali versati.

Art. 8¹³ Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

- ¹ L'Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:
 - a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 7 cpv. 1);
 - b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
- ² Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'Ufficio federale ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.
- ³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
- ⁴ Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990¹⁴ sui sussidi (LSu).

Art. 8*a*¹⁵ Importo soglia

Le indennità assegnate nel singolo caso superiori a 3 milioni di franchi sono decise dall'Ufficio federale d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

- Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della
- Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
- in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).
- 14 RS **616.1**
- Introdotto dal n. I 61 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale (RU 1996 2243). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità¹⁶

Art. 917 Domanda

- ¹ Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda di indennità nel singolo caso.
- ² L'Ufficio federale emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

Art. 10¹⁸ Concessione e pagamento dei contributi

- ¹ L'Ufficio federale fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il Cantone.
- ² L'Ufficio federale paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 11¹⁹ Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

- ¹ Se, nonostante un'intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un'indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo parziale, l'indennità o l'aiuto finanziario non sono versati o sono ridotti.
- ² Se sono stati pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall'articolo 28 LSu²⁰.
- ³ Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.
- ⁴ Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall'articolo 29 LSu.

Art. 12²¹ Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 7.

- Introdotto dal n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della
- Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
- in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).
- in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. 1 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
- ²⁰ RS **616.1**
- Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 13 a 1522

Capitolo 2: Vigilanza della Confederazione

Art. 16 Preavviso relativo a misure di protezione contro le piene

- ¹ I Cantoni, prima di decidere su misure edilizie per la protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge, sottopongono il progetto, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari, all'Ufficio federale per preavviso.²³
- ² Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che:
 - a. riguardano le acque sui confini nazionali;
 - b. hanno ripercussioni sulla protezione contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri:
 - c. richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure
 - d. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali.
- ³ Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell'Ufficio federale.
- ⁴ Il preavviso dell'Ufficio federale può pure fornire indicazioni sul principio e l'ammontare approssimativo di un'eventuale indennità.

Art. 17 Documenti

- ¹ Ai fini del preavviso, i Cantoni inoltrano all'Ufficio federale i seguenti documenti:
 - a. una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani;
 - b. il preventivo e la ripartizione dei costi;
 - un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili danni e degli obiettivi di protezione prefissati;
 - d. i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché alle loro ripercussioni;
 - e. l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e
 - f. indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.
- ² L'Ufficio federale può richiedere altri documenti.

Abrogati dal n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della

Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Art. 18 Preavviso in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sull'altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento, chiedono il preavviso dell'Ufficio federale prima di prendere una decisione.

Art. 18*a*²⁴ Divieto di misure pericolose

L'Ufficio federale può vietare l'adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.

Capitolo 3: Esecuzione

Sezione 1: Esecuzione da parte della Confederazione

Art. 19 Promovimento

L'Ufficio federale promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle persone responsabili della protezione contro le piene.

Art. 20 Direttive

L'Ufficio federale emana direttive segnatamente in materia di:

- a.25 esigenze e misure per la protezione contro le piene;
- b. allestimento di catasti di carte dei pericoli; e
- c. allestimento del conteggio riguardante indennità.

Art. 20*a*²⁶ Geoinformazione

L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008²⁷ sulla geoinformazione.

Introdotto dal n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).

Nuova testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal

^{1°} giu. 2011 (RU **2011** 1955).

26 Introdotto dal n. 4 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2809).

²⁷ RS **510.620**

721,100,1 Lavori pubblici

Sezione 2: Esecuzione da parte dei Cantoni

Art. 2128 Regioni pericolose e spazio riservato alle acque

¹ I Cantoni designano le regioni pericolose.

2 29

³ Nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 1991³⁰ sulla protezione delle acque.31

Art. 22 Sorveglianza

I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché l'efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.

Manutenzione Art. 23

I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell'interesse della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.

Art. 24 Sistemi d'allarme

I Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi d'allarme necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.

Art. 25 Disposizioni esecutive

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

Capitolo 4: Studi di base

Art. 26 Studi di base della Confederazione

¹ L'Ufficio federale rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d'acqua.

29 (RU **2011** 1955).

30 **RS 814.20**

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 all'O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2863). Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, con effetto dal 1° giu. 2011 28

Nuova testo giusta il n. 1 dell'all, all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU **2011** 1955).

- ² L'Ufficio federale rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.³²
- ³ L'Ufficio federale coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene.
- ⁴ Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente.

Art. 27 Studi di base dei Cantoni

¹ I Cantoni:

- a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene;
- b. tengono catasti dei pericoli;
- c. allestiscono carte dei pericoli e le tengono aggiornate;
- d. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
- e. documentano i più importanti eventi dannosi; e
- f. approntano e gestiscono le stazioni di misurazione necessarie nell'interesse della protezione contro le piene.
- ² Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione.
- ³ Su richiesta, mettono i dati a disposizione dell'Ufficio federale e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.³³

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento d'esecuzione dell'8 marzo 1879³⁴ per la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è abrogato.

Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1994.

³⁴ [RU **1979** 3, **1985** 685 n. I 17 all. n. 2]

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).